



Corte dei Conti

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n. 29/2015/FRG

composta dai seguenti magistrati:

Cons.	Silvano Di Salvo	Presidente f.f.
Cons.	Tommaso Viciglione	relatore
1°Ref.	Innocenza Zaffina	
Ref.	Francesco Sucameli	

a seguito della camera di consiglio del giorno 13 marzo 2015, ha adottato la seguente deliberazione collegiale di "comunicazione" :

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n°131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n°1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n°20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n°14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n° 2/DEL/2003 e n° 1/DEL/2004 delle Sezioni

riunite, nonché con deliberazione n°229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n°244;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n° 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213;

VISTI il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, depositati in data 25 febbraio 2015, presso questa Sezione, dal Gruppo consiliare "Nuovo Centrodestra" del Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012;

VISTE, per quanto qui di ragione, la sentenza della Corte costituzionale n° 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014, nonché l'ordinanza, di correzione di errore materiale, della medesima Corte, n° 131/2014, depositata il 15 maggio 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 22 del 21 maggio 2014;

VISTA l'ordinanza n. 17/2015 del 13 marzo 2015, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Sezione medesima per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Tommaso VICIGLIONE;

PREMESSO CHE

dalla verifica del rendiconto del Gruppo Consiliare "Nuovo Centrodestra", relativo all'esercizio 2014, trasmesso a questa Sezione in data 25 febbraio 2015 - in uno alla relativa documentazione - in allegato alla nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. n°

1696/P del 25 febbraio 2015, assunta, in pari data, al protocollo della Sezione medesima al n° 1270, sono emerse le irregolarità e le carenze documentali, nonché le esigenze istruttorie e le necessità di chiarimenti di seguito specificate, che vanno comunicate ai destinatari nei sensi e secondo le modalità di cui *infra*.

RILIEVI PRELIMINARI

- Si rileva che, sulla documentazione fatta pervenire, pur essendo state apposte, in ciascuna pagina, la dicitura "copia conforme all'originale" ed una sigla, non risulta riportato il riferimento normativo per l'autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, né risultano indicati i seguenti elementi: la data e il luogo del rilascio, il nome e cognome del soggetto autenticante, la qualifica da questi rivestita, nonché la firma, per esteso, di tale soggetto.
- Occorre chiarire se sia stato adottato il disciplinare interno - di cui all'art. 2, c. 3 dell'All. A al DPCM del 21.12.2012 - nel quale vengano indicate le modalità della gestione delle risorse utilizzate, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, copia conforme. In ogni caso, anche in mancanza di tale documento, si vogliono specificare i criteri di rilevazione dei fatti di gestione, ivi compresa quella di cassa.
- Si voglia chiarire se, presso il Gruppo Consiliare *de quo*, sia stato istituito un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, con esigenza di trasmissione, in caso affermativo, di adeguata evidenza documentale.
- Si voglia chiarire se esista un inventario dei beni nella disponibilità del Gruppo consiliare, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, adeguata evidenza documentale.
- Si voglia trasmettere copia conforme dell'attestazione prevista dall'art. 2, c. 2, dell'All.

A al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, debitamente sottoscritta, afferente alla veridicità ed alla correttezza delle spese sostenute.

- Nel prospetto "situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio", viene riportato, alla voce "fondo di cassa finale per spese di funzionamento" un importo pari ad € 7.489,06.

Si vogliono comunicare le modalità di calcolo utilizzate per giungere alla determinazione di tale saldo contabile.

- Vanno comunicate le modalità con le quali il Gruppo Consiliare, per quanto di propria competenza, abbia eventualmente posto in essere adempimenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n° 33, nonché dall'art. 7, della Legge Regionale 24 dicembre 2012, n° 38.
- Occorre che venga precisata la normativa, nonché trasmesso il prospetto di liquidazione, in base ai quali siano state eventualmente determinate le somme attribuite al Gruppo Consiliare, con indicazione del soggetto responsabile del procedimento di spesa.
- Va comunicata la composizione del Gruppo Consiliare, con specificazione, ove verificatesi, delle modifiche della consistenza numerica dello stesso e/o degli eventuali mutamenti della persona dei relativi componenti, con specificazione dei nominativi dei singoli consiglieri facenti parte del Gruppo nell'anno 2014.

Va, altresì, comunicato se, nel corso dell'esercizio 2014, sia mutata la persona titolare della Presidenza del Gruppo, avendo cura di far pervenire, in caso affermativo, copia conforme del verbale di consegna dei beni e della documentazione contabile pregressa, sottoscritto dal Presidente uscente e da quello subentrante.

"ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO"

- Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che, nella contabilità del Gruppo, è presente un "fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento", per un importo pari ad € 69.871,06. Al riguardo, si vogliono precisare le modalità di determinazione di tale posta contabile, con supporto di adeguata evidenza contabile – documentale, nonché con indicazione della relativa fonte normativa in base alla quale si sia ritenuta quantificabile e disponibile tale somma nell'esercizio 2014.
- L'esame del rendiconto *de quo* pone in evidenza che il Gruppo Consiliare ha incamerato, nel corso dell'esercizio 2014, un importo pari ad € 625.807,06. Al riguardo, va specificato, fornendone adeguata evidenza contabile – documentale, se tale importo corrisponda alla totalità delle entrate complessivamente trasferite al Gruppo, e poste nella disponibilità del medesimo, a far data dall'1/01/2014.
Occorre, altresì, specificare se tale cifra corrisponda a quanto spettante in relazione al numero dei Consiglieri componenti.
- Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che al Gruppo è stato trasferito un importo pari ad € 555.936,00 a titolo di "fondi trasferiti per spese di personale". Al riguardo, si voglia comunicare la fonte normativa assunta come regolatrice di tale *modus operandi*, nonché la decorrenza temporale dell'impiego dei fondi *de quibus*.

"USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO"

- Va comunicato se, presso il Gruppo Consiliare, sia stato istituito un libro – giornale, nel quale siano state annotate, in ordine cronologico, tutte le spese sostenute, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, adeguata evidenza documentale.

- Va comunicato se il Gruppo Consiliare abbia previsto un importo massimo per i pagamenti effettuabili in contanti, avendo cura di far documentatamente conoscere, in caso affermativo, l'entità di tale importo, nonché le eventuali tipologie di spesa ad esso collegate.
- Va chiarito se sia stata predisposta una disciplina delle modalità di erogazione delle spese rimaste da pagare nella ipotesi di cessazione del Gruppo, o entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.
- Va comunicato se, in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, siano stati eventualmente previsti gli importi massimi sostenibili, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, un dettagliato elenco.
- Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince l'assenza delle autorizzazioni di spesa – di cui all'art. 2, c. 1, dell'All. A al DPCM del 21.12.2012 - da rilasciare a cura del Presidente del Gruppo consiliare. Al riguardo, si voglia chiarire il motivo di tale omissione, nonché far pervenire copia conforme delle autorizzazioni *de quibus* nel caso in cui esse fossero state effettivamente rilasciate.
- Dall'esame della documentazione fatta pervenire, si rileva la presenza della voce di spesa "versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale (**direttamente sostenute**)" per un importo pari ad € 53.944,60. Tuttavia, tale voce di spesa, nella surriportata testuale locuzione, non risulta essere tra quelle previste dal modello di rendicontazione predisposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012; si voglia chiarire il motivo di tale discrasia.
Inoltre, si vogliono fornire chiarimenti, corredati da adeguata evidenza contabile – documentale, in ordine alle attività e/o operazioni generatrici di tale importo.
- Fermo restando quanto *supra* rilevato, in ordine all'assenza della documentazione affe-

rente alle autorizzazioni di spesa, dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo ha sostenuto spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)" per un importo complessivo pari ad € 366,00 comprensivo di Iva. Tale importo risulta afferente ad una locazione di sala effettuata presso il "XXX Hotel XXX - Napoli - Via XXX, XXX - 80134 - NAPOLI (NA) (cfr. ricevuta fiscale - fattura n° 11400274 del 7/02/2014). La causale descrittiva dell'operazione riportata in fattura è la seguente: "affitto sala".

Orbene, in primo luogo, per quel che concerne la dicitura riportata nella fattura *de qua* ("Arrivo 07/02/14"- "Partenza 07/02/2014"; "Camera 9300") si voglia chiarire la tipologia di struttura utilizzata (camera o sala). Inoltre, in disparte ogni altro profilo di competenza di altra giurisdizione, si voglia chiarire, altresì, la discrepanza esistente tra la surriportata dicitura e quella, parimenti riportata in fattura, avente il seguente contenuto: "XRF 600471/**2013**".

In secondo luogo, la succitata descrizione non appare idonea a consentire l'esercizio della verifica dell'inerenza della spesa sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Inoltre, si voglia chiarire se, presso il Consiglio Regionale, esistano sale, uffici, locali all'uopo messi a disposizione dei Gruppi Consiliari, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o, comunque, da altro Ufficio, Dipartimento ecc....

Si voglia comunicare, infine, fornendone adeguata evidenza documentale, se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

- Fermo restando quanto *supra* rilevato in ordine all'assenza della documentazione afferente alle autorizzazioni di spesa, dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo ha sostenuto "spese di rappresentanza" per un importo complessivo pari ad € 25.010,00, comprensivo di Iva. Tale importo risulta inerente all'acquisto di n. 7 maxi poster, nonché di n. 14 poster, effettuato presso "XXX S.R.L." - CENTRO DIREZIONALE -

ISOLA XXX – 80143 – NAPOLI (NA) (cfr. : fattura n°308 del 3/12/2014; fattura n°334 del 29/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nelle fatture, è la seguente: "Campagna affissionale dal 29.12.2014 al 14.01.2015 come da contratto del 02.12.2014".

Orbene, nella nota integrativa, fatta pervenire a corredo del rendiconto oggetto di esame, viene sostenuto che *"...La terza voce richiesta dalla normativa, relativa a "Spese per attività promozionali" vede in essere, a seguito di ricerca di mercato effettuata attraverso richiesta formale ad una pluralità di ditte, un contratto relativo alla promozione attraverso strumenti pubblicitari delle attività legislative e istituzionali del Gruppo Consiliare, con la ditta XXX s.r.l. per un onere pari a € 20.500 oltre IVA di cui sono stati versati un primo importo a titolo di anticipo pari a € 7.503 ed una successiva rata a chiusura e verificato buon fine della attività pari ad € 17.507..."*. In ordine a tale acquisto, si pone in rilievo quanto segue.

a) Al fine di verificare se sia stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate - anche in considerazione dell'entità della spesa - occorre specificare i criteri utilizzati al fine della individuazione delle ditte interpellate, anche sotto il profilo dei requisiti tecnico – professionali necessari per la corretta esecuzione della prestazione. Al riguardo, si voglia comunicare, altresì, se alcuno fra i soggetti individuati o il soggetto affidatario della fornitura sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario del contratto per l'affidamento del servizio.

b) Dall'esame della documentazione qui pervenuta, si rileva che i "rapporti verifica trasmissione fax", inerenti alle relazioni intercorse tra il Gruppo consiliare e la ditta XXX s.r.l., risultano recare la data 14/02/2006, nonché quella 15/02/2006. In disparte ogni altro profilo, di competenza di altra giurisdizione, si voglia chiarire il motivo di tale discrasia.

c) Non v'è chi non veda come la fornitura del servizio *de quo* dispieghi, nella sostanza, i propri effetti in un esercizio successivo a quello oggetto di esame (cfr., al riguardo, la dicitura posta sulla fattura fatta pervenire a comprova dell'operazione, che così recita:

"Campagna affissionale dal 29.12.2014 al 14.01.2015 come da contratto del 02.12.2014"). Tale circostanza appare ulteriore condizione ostativa rispetto alla possibilità di considerare le suddescritte risultanze come conformi a legge.

d) L'operazione *de qua* appare contravvenire, quantomeno, al disposto dell'art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi:

a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo...

4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato: ...g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza..."

In particolare, dall'esame della documentazione fatta pervenire, appare doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, possa prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle "spese di rappresentanza", le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. E, invero, nei vari *poster* si leggono espressioni come quella appresso riportata :

"Qui CAMPANIA # insieme e Salute NCD NUOVO CENTRODESTRA";

mentre, alla base del poster, compare, in carattere molto più piccolo, la dicitura :

"GRUPPO CONSILIARE NUOVO CENTRODESTRA REGIONE CAMPANIA".

- Fermo restando quanto *supra* rilevato in ordine all'assenza della documentazione afferente alle autorizzazioni di spesa, dall'esame della documentazione fatta pervenire si evince che il Gruppo ha sostenuto "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" per un importo complessivo pari ad € 35.957,48 comprensivo di Iva. Tale importo risulta afferente ad un'attività di "Consulenza

e gestione delle attività di comunicazione (rapporti con la stampa, immagine, gestione dei contenuti testuali per Stampa, Media e comunicazione di massa)” fornita dalla XXX SRL - Via XXX n. XXX – 80121 NAPOLI. A comprova dell’operazione sono state inviate n. 6 fatture, nonché copia del contratto stipulato dalle parti. Orbene, dall’esame della documentazione inviata, si rileva quanto segue.

a) Sono state liquidate n. 2 fatture - la n. 197 del 13/11/2014, nonché la n. 203, del 23/11/2014 – per importi diversi da quanto stabilito nelle condizioni di pagamento riportate in contratto. Invero, queste prevedevano un pagamento da effettuarsi in n. 6 rate mensili pari ad € 3640,00 più Iva cadauna; tuttavia, gli importi inerenti alle due surrichiamate fatture risultano essere pari ad € 6.546,67 più Iva. Ne consegue che il costo complessivo della spesa, indicato in contratto in una misura pari ad € 27.300,00 più Iva, non trova corrispondenza con quanto effettivamente pagato (€ 35.957,48).

b) La documentazione fatta pervenire (consistente, ad es., in una serie di fotocopie di articoli di stampa, pubblicati su quotidiani) non appare idonea a comprovare lo svolgimento, da parte della Società affidataria del servizio, delle suelencate attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l’aspetto della sua espressa riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell’Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Tanto premesso :

- 1)** si vogliano fornire chiarimenti;
 - 2)** si voglia comunicare se il soggetto affidatario sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario del contratto per l’affidamento del servizio;
 - 3)** si voglia comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.
- Fermo restando quanto *supra* rilevato in ordine all’assenza della documentazione afferente alle autorizzazioni di spesa, dall’esame della documentazione fatta pervenire si evince che

il Gruppo ha sostenuto "spese per consulenze, studi ed incarichi" per un importo complessivo pari ad € 945,32.

Tale spesa risulta afferente alla predisposizione di un "*Reclamo Corte Dei conti avverso decisione della Corte dei Conti Napoli n. 142 del 08/05/2014*". Tale prestazione è stata fornita dall'Avv. XXX - Via XXX, n. XXX – 80133 NAPOLI. Al riguardo, si rileva quanto segue.

a) Dall'esame della documentazione fatta pervenire, non si evincono una serie di informazioni e/o elementi quali l'atto o contratto di conferimento dell'incarico (contenente l'oggetto della prestazione richiesta, il compenso stabilito), la documentazione fiscale. Inoltre, la spesa per incarichi defensionali, per l'instaurazione di lite giudiziaria (nella specie, del giudizio innanzi alle Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione della Corte dei conti), non appare in linea con gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai Gruppi consiliari, né con le finalità istituzionali, tipizzate, di cui al più volte richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012. Peraltro, non v'è chi non veda come la somma di che trattasi, impiegata per contestare giudizialmente la declaratoria di tardività nella presentazione del rendiconto del Gruppo consiliare, per l'anno 2013, finisca, in tal modo, per essere posta, paradossalmente, a carico del medesimo Soggetto Istituzionale, ossia del Consiglio regionale, il cui vertice sarebbe stato legittimato agli eventuali recuperi di legge.

b) Non è possibile determinare, *a priori*, la spesa *de qua* nel suo esatto ammontare.

Invero, nella comunicazione datata 15 dicembre 2014, inviata, dall'Avv. XXX, al Capogruppo e legale rappresentante del Gruppo consiliare, viene dichiarato, fra l'altro, che "*...procederò con separata notula a verificare le spese sin qui sostenute e l'eventuale onorario...*". Orbene, è di immediata evidenza come tale *modus operandi* possa anche condurre alla esatta definizione della spesa dopo la cessazione del gruppo se non, addirittura, della legislatura. Tale considerazione assume viepiù rilievo laddove si consideri che, nel passaggio da una legislatura ad un'altra, possono prodursi una serie di eventi quali l'eventuale cessazione del Gruppo con confluenza dei consiglieri in altri gruppi. E' di immediata evidenza come tali accadimenti possano dar luogo a problemi ai fini della successione nel relativo rapporto giuridico.

- c) Si voglia altresì comunicare, fornendone evidenza documentale, se, nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o dei collaboratori con contratti di diritto privato, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto affidatario del servizio di consulenza.
- d) Si voglia comunicare se il soggetto affidatario della consulenza sia legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il Capogruppo e legale rappresentante del Gruppo consiliare.

Spese per il personale esterno reclutato con contratti di diritto privato.

Considerazioni Preliminari

Va necessariamente premesso il quadro di incertezza normativa sopravvenuto, *in subiecta materia*, all'adozione della Delibera U.D.P. n. 321 del 17 aprile 2014, con la quale è stato approvato il nuovo Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi, in sostituzione del Disciplinare approvato con Deliberazione U.D.P. n. 236 del 16 maggio 2013.

Infatti, come meglio si chiarirà *infra*, il nuovo Disciplinare, in apparente contrasto con il disposto dell'art. art. 1, comma 2 della legge regionale n. 5/2013 (cfr. : "E' attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29..."), prevede, al paragrafo 5.2, che "Per il personale contrattualizzato con contratti di diritto privato, la liquidazione avviene a cura del Gruppo ...", con introduzione, nei punti successivi, di nuove procedure ed adempimenti che appaiono, *prima facie*, sottolineare un maggiore coinvolgimento del Gruppo consiliare nelle vicende contrattuali *de quibus*.

A ciò aggiungasi che, nel caso di specie, sono stati trasmessi a questa Sezione, da parte del Gruppo Consiliare NCD, numerosi contratti rientranti nella tipologia in esame; sicché, stanti le

esigenze di concentrazione delle attività di controllo derivanti dal breve termine previsto dalla legge per l'espletamento delle verifiche, e risultando - alla luce delle premesse considerazioni in ordine alle incertezze derivanti dal nuovo quadro normativo di riferimento, ed in attesa degli opportuni chiarimenti da parte del Gruppo Consiliare *de quo* - ragionevole ipotizzare che detti contratti siano stati trasmessi a questa Sezione perché quest'ultima effettui su di essi un'attività di controllo, e valutata, comunque, l'opportunità di un esame anche, in ultima analisi, improntato alla collaborazione istituzionale allo stato degli atti, si formulano le osservazioni che seguono, corrispondenti ad un primo scrutinio, salva ogni ulteriore possibile valutazione all'esito dell'istruttoria.

Dall'esame dei contratti di diritto privato trasmessi in allegato al rendiconto emerge, innanzitutto, che lo schema adottato per ciascuno di essi è stato definito di "collaborazione coordinata e continuativa" ai sensi della Delibera U.D.P. n. 236 del 16 maggio 2013 (avente ad oggetto l'*"Attuazione dell'art. 1, comma 2, legge finanziaria regionale 2013 e modifiche del Regolamento recante l'ordinamento Consiglio Regionale"*). In particolare, nelle premesse ad ogni singolo contratto esaminato viene riportata la medesima indicazione secondo cui: *"Con deliberazione n. 236 del 16 maggio 2013 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha adottato il disciplinare recante la procedura che i gruppi consiliari devono seguire per la stipula dei contratti con i propri collaboratori a supporto delle attività politiche del gruppo, con la medesima deliberazione, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio ha approvato lo schema di contatto di collaborazione coordinata e continuativa"*.

Senonché (come innanzi premettevasi) con una più recente Deliberazione U.D.P. n. 321 del 17 aprile 2014 (con la quale è stato dichiarato che *"...il Capo Dipartimento Segreteria Amministrativa e Personale ha provveduto a formulare un nuovo Disciplinare di attuazione dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 5/2013 che di fatto modifica l'iter procedurale previsto dalla delibera U.P. n. 236/2013..."*) è stato annullato il punto 2) della Deliberazione U.P. n. 236 del 16 maggio 2013 e, contestualmente, è stato approvato il nuovo Disciplinare (riportato in allegato alla medesima deliberazione) di attuazione dell'art. 1 comma 2 della L.R. n. 5/2013, recante ben diverse e diversificate disposizioni di dettaglio in tema di requisiti contrattuali su "La

procedura per la stipula di contratti di diritto privato" (Cfr. par. 4 del nuovo Disciplinare).

Nell'ambito di tale innovata regolamentazione, emerge la disciplina di cui al par. 8 ("Norme transitorie") del nuovo Disciplinare, il quale, nel prevedere le disposizioni di adeguamento, stabilisce che *"...tutti i contratti di diritto privato definiti prima di tale data, saranno adeguati alle prescrizioni di questo disciplinare solo per quanto disposto ai paragrafi 5 e 6 ed in ogni caso per tutto quanto previsto in tema di rispetto dei limiti di spesa assegnati"*.

Pertanto, i contratti *de quibus* andrebbero esaminati alla luce dei criteri di cui al paragrafo 5), recante *"La procedura per il pagamento dei corrispettivi nella ipotesi di stipula di contratti di diritto privato"*, nonché dei criteri di cui al paragrafo 6) rubricato come *"La misurazione del costo del personale da portare in riduzione al budget assegnato al gruppo"*.

Nello specifico, mentre per il personale comandato e distaccato presso i Gruppi, in base alla disposizione di cui al punto 5.1) del par. 5), si stabilisce che la fase di liquidazione e di pagamento avviene a cura del Dipartimento, per il personale con contratto di diritto privato occorre riportarsi alla disciplina di cui al punto 5.2) del succitato par. 5), secondo cui *"...la liquidazione avviene a cura del Gruppo, con il supporto del proprio consulente...il Gruppo inoltra al Dipartimento la documentazione necessaria al pagamento degli emolumenti o dei corrispettivi, nonché gli F24 debitamente compilati..."*.

Nella nota integrativa al Rendiconto del Gruppo Consiliare NCD redatto ai sensi del D.P.C.M. 21/12/2012 e ss. mm., trasmessa in allegato al rendiconto medesimo, viene, altresì, dichiarato che: *"...Dai contratti allegati in copia si evince come per ogni singolo atto vige l'obbligo del preventivo assenso degli uffici del Consiglio Regionale (come da normativa vigente), competenti, sia per quanto attiene la compatibilità con l'incarico della singola figura professionale indicata "intuitu persona(e)" dal Gruppo Consiliare, sia per l'obbligatoria imputazione e riserva delle somme relative ad ogni singolo contratto, sorvegliando il rispetto del budget assegnato al Gruppo Consiliare, provvedendo anche ad erogare, in nome e per conto del Gruppo Consiliare stesso, gli emolumenti stabiliti contrattualmente, come si evince dai cedolini stipendiali ovvero, dove del caso, dalle fatture professionali..."*.

Senonché, dall'analisi dei singoli contratti, emerge, più specificamente, che *"...per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, e per ogni assunzione di responsabilità, il Consiglio si*

impegna a corrispondere per conto del Gruppo Consiliare un compenso complessivo...comprensivo degli oneri a carico del prestatore e quelli a carico del datore di lavoro...Il compenso viene liquidato a presentazione di formali parcelle o notule periodiche, previa attestazione da parte del Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare di riferimento, della regolare effettuazione dell'attività richiesta e della relativa autorizzazione alla liquidazione..".

Si voglia, pertanto, chiarire, in relazione alle fasi della liquidazione e del pagamento dei corrispettivi, il significato della formula contrattuale surriportata, con particolare riferimento alla individuazione del soggetto liquidatore, attesa la discrasia che appare emergere tra quanto stabilito dalla disposizione contenuta nel par. 5) del Disciplinare n. 321/2014, ed il testo dell'art. 1, comma 2, della legge finanziaria regionale n. 5/2013, secondo la quale "...E' attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29...".

Premesso che - nella succitata Nota integrativa al Rendiconto del Gruppo Consiliare NCD viene, altresì, dichiarato che "...L'onere complessivo dei contratti in essere alla data del 31.12.2014 è stato pari ad € 205.494,68 di cui € 151.550,08 a titolo di retribuzioni e € 53.944,60 a titolo di oneri fiscali e contributivi direttamente sostenuti del Gruppo Consiliare, con un residuo utile pari a € 9,32 come da certificazione dei competenti uffici del Consiglio Regionale che hanno supervisionato e gestito operativamente il suddetto fondo.." - va specificato (anche in considerazione delle revoche contrattuali di cui *infra*), con eventuale integrazione della documentazione di supporto fatta pervenire, se l'onere sostenuto per i contratti esterni qui trasmessi esaurisca o meno l'importo delle risorse trasferite al Gruppo, e poste nella disponibilità del medesimo, a far data dall'1/01/2014. Infatti, dalla documentazione pervenuta, per ciò che attiene all'aspetto della liquidazione e del pagamento dei corrispettivi, non è, allo stato degli atti, possibile determinare esattamente l'importo complessivamente erogato in dipendenza della stipula dei contratti qui trasmessi e, quindi, l'effettivo esaurimento del tetto di spesa (dichiarato nella nota integrativa) che sembrerebbe corrispondere, *prima facie*, all'importo rideterminato nella tabella di cui alla determina n. 434 del 03/12/2014 del Consiglio regionale della Campania, dalla quale si evince che il *Budget* assegnato - in sede di rideterminazione -

alla data del 22.9.2014, al Gruppo NCD, "...*spendibile per esterni PPAA*", ammonterebbe ad € 205.504. Peraltro, nella maggior parte dei casi, non si rinvencono, nella documentazione pervenuta, formali e tipizzate notule periodiche o parcelle, ma atti riconducibili alle tipologie di seguito elencate :

1) Nota trasmessa con cadenza periodica per tutta la durata dell'incarico, individuata come "Report" sull'attività istituzionale svolta, inviato, a firma del singolo contraente, al Coordinatore amministrativo del Gruppo, riportante in calce la dicitura : "*Si attesta la regolare esecuzione e se ne autorizza la liquidazione*", a firma del medesimo Coordinatore amministrativo del Gruppo;

2) Nota trasmessa con cadenza periodica per tutta la durata dell'incarico, individuata come "lettera di pagamento" con cui il singolo contraente - facendo riferimento al "Report" sull'attività svolta - chiede, al Coordinatore amministrativo del Gruppo, la corresponsione del pagamento lordo dell'importo in esso quantificato, indicando, a tal fine, le proprie coordinate bancarie di riferimento;

3) Nota di trasmissione della lettera di pagamento per il compenso, indirizzata, con cadenza periodica, al Coordinatore amministrativo, a firma del Presidente del Consiglio regionale p.t.;

4) Documento mensile, che sembrerebbe rivestire le connotazioni di una busta paga, emesso dall'INAIL, a favore dei singoli contraenti qualificati come "Collaboratori INPS 2", per la seguente causale : "Contratto di lavoro "Collaboratori coord. Continuat.", e con indicazione del codice ditta "Gruppo Consiliare NCD Regione Campania";

5) Documento recante numerazione progressiva, indicato come "Parcella" emessa in relazione all'attività di "Collaborazione per attività istituzionale di Ufficio stampa", avente cadenza periodica e indirizzato al "Gruppo NCD", contenente l'indicazione delle coordinate bancarie di riferimento del singolo contraente emittente;

6) Documento indicato come "fattura" emessa in relazione all'attività di consulenza in "Comunicazione e pubbliche relazioni", svolta dal singolo contraente, ed indirizzato al cliente "Gruppo Nuovo Centrodestra".

Per quel che concerne, più specificamente, il merito dei contratti *de quibus*, si rileva quanto

segue.

- 1) Nei confronti delle contraenti, dott.sse XXX e XXX e sig. ra XXX, veniva rimodulato il compenso con atto aggiuntivo, privo di congrua giustificazione causale. In particolare:
 - in favore della dott.ssa XXX - il cui contratto è stato sottoscritto il 19/02/2014, per il periodo decorrente dall'1/02/2014 al 31/12/2014, e per lo svolgimento dell'attività di collaborazione identificata come "Mansioni di segreteria..." - il compenso pattuito di € 10.000,00, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, è stato rimodulato con un atto aggiuntivo, privo di data, in € 12.365,00, con generica declaratoria che *"l' importo del compenso di cui l' art. 2 del precedente contratto deve essere rimodulato e sostituito con il seguente importo di € 12.365,00"*;
 - in favore della dott.ssa XXX - il cui contratto è stato sottoscritto il 20/02/14, per il periodo dall'1/01/14 al 31/12/14, e per lo svolgimento di attività di "Studi, ricerche ...Rapporti con Enti locali...Rapporti con gli Uffici..." - il compenso pattuito di € 10.000,00 comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, è stato rimodulato con atto aggiuntivo, privo di data, in € 12.365,00, con generica declaratoria che *"...l' importo del compenso di cui l' art. 2 del precedente contratto deve essere rimodulato e sostituito con il seguente importo di € 12.365,00"*;
 - In favore della sig.ra XXX - il cui contratto è stato sottoscritto il 06/03/2014, per il periodo dall'1/02/14 al 31/12/14, e per lo svolgimento dell'attività di "Gestione delle relazioni esterne..." e di "Supporto per le attività di Comunicazione del Consigliere XXX..." - il compenso pattuito di € 14.000,00 comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, è stato rimodulato con atto aggiuntivo del 28/03/2014, con generica declaratoria che *"per mero errore materiale l'importo è stato indicato in € 14.000,00 anziché € 20.000,00"*.

Nei confronti del sig. XXX, del sig. XXX, del sig. XXX, e del sig. XXX, tenuto conto dell'attività istituzionale oggetto del contratto e del *curriculum vitae* allegato al fascicolo del singolo contraente, non è dato riscontrare con chiarezza - sotto il profilo della espressa riconducibilità della spesa all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM

del 21.12.2012 cit.), anche alla luce dei principi contenuti nella **sentenza della Corte conti, Sezioni Riunite, n. 29/2014, secondo cui "...il controllo della sezione regionale non può limitarsi al formale rispetto delle linee guida e, cioè, alla verifica che le spese rientrino in quelle previste nei predetti elenchi", dovendo "la verifica invece ... coinvolgere ... il profilo dell'inerenza della spesa stessa all'attività istituzionale del gruppo...la sezione regionale non può sindacare lo stretto merito delle scelte se non verificandone il limite esterno costituito dalla irragionevole non rispondenza ai fini istituzionali..."** - dalla documentazione in atti, i criteri ed i requisiti secondo cui il Gruppo consiliare abbia affidato l'incarico di collaborazione su base fiduciaria, *intuitu personae*, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D. lgs. vo n. 165/2001 - (secondo cui "...Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica , ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore..") e dell'art. 14 comma 2 del D. lgs. vo n. 165/2001 (secondo cui "...Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa". In particolare, non è dato desumere il *modus operandi* seguito nella scelta dei soggetti privati contraenti, ovvero:

- se sia stato preventivamente valutato il possesso di adeguate professionalità e qualificazioni, se siano stati valutati i *curricula* professionali, i titoli di studio posseduti, nonché le espe-

rienze lavorative pregresse, le eventuali abilitazioni professionali possedute, nonché le eventuali iscrizioni in albi professionali, in considerazione delle specificità delle funzioni svolte dal Gruppo consiliare, tenuto conto che:

-in favore del Sig. XXX (commerciante), veniva stipulato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto il 21/02/14, per il periodo dall'1/03/14 al 30/07/2014, e per un compenso di € 6.451,52, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, ai fini dello svolgimento dell'attività di "Consulenza in materia di bilanci delle PP.AA in favore dell'Ufficio di collegamento con il Consigliere Questore" (il contraente ha, in particolare, dichiarato "...di aver preso visione della delibera sul bilancio di previsione della Regione Campania e del Bilancio pluriennale 2014/2016...");

-in favore del Sig. XXX (agente immobiliare) viene stipulato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto il 21/02/14, per il periodo dall'1/01/14 al 30/11/14, e per un compenso di € 8.073,78, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, ai fini dello svolgimento dell'attività di "Consulenza in materia di demanio e patrimonio nell'ambito dell'Ufficio di collegamento con il Consigliere Questore" (il contraente ha, in particolare, dichiarato di aver partecipato a "...riunione gruppo di lavoro per disamina normativa in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio...");

-in favore del Sig XXX (infermiere professionale) veniva stipulato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto il 06/03/14, per il periodo dall'1/01/14 al 31/12/14, e per un compenso di € 10.000,00, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, ai fini dello svolgimento dell'attività di "Supporto sulle materie trattate in Commissione Sanità" (il contraente ha, in particolare, dichiarato di "...aver curato i lavori della quinta commissione permanente per quanto concerne...disegni di legge e proposte di legge");

-in favore del Sig. XXX (mediatore occasionale) veniva stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza data, per il periodo dall'1/01/14 al 30/11/14, e per un compenso € 8.073,78, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, ai fini dello svolgimento dell'attività di "Consulente dell'Ufficio di collegamento con il Consigliere Questore" (il contraente ha, in particolare, dichiarato di "...aver preso visione ed

esaminato la Legge Regionale..in Materia di Sicurezza nei Luoghi di Lavoro...");

Sotto ulteriore profilo, si osserva che, nella più volte citata Nota integrativa al rendiconto in esame, viene precisato che: *"...causa la modifica della composizione del Gruppo Consiliare durante il corso dell'anno, è stato necessario operare alcuni tagli al personale in parola così come già previsto dai contratti e con il consenso degli interessati; per tale ragione e per il fatto, limitato ad alcuni casi indicati in tabella e negli allegati documentali relativi ai sigg.ri XXX, XXX, XXX, XXX e XXX, di non aver potuto riconoscere l'effettività del lavoro svolto ai sensi del DPCM 21.12.2012, ci si è trovati nel caso di personale cui il Gruppo Consiliare, pur avendo, per questi ultimi, adempiuto a tutti gli obblighi di legge circa il lavoro parasubordinato ed aver versato i relativi oneri fiscali e contributivi, non ha potuto erogare alcun compenso e pertanto i relativi oneri fiscali e contributivi verranno posti a recupero nel corso del 2015 nei limiti delle normative vigenti... A quanto sopra si aggiunge il caso di una risorsa umana (XXX) cui il contratto è stato concluso con un mese di anticipo..."*.

Peraltro – in disparte ogni valutazione in ordine al suddescritto *modus procedendi* - dalla documentazione in atti risulterebbero invece revocati (con possibili riflessi, allo stato, non verificabili, sull'effettiva entità della somma complessivamente erogata per i contratti *de quibus*, e, quindi, sul rispetto del *budget* assegnato al Gruppo), in aggiunta a quelli relativi ai nominativi indicati nella Nota integrativa, tre ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, precisamente :

- il contratto sottoscritto con il Sig. XXX il 19/02/14 - per il periodo dall'1/01/14 al 31/12/14, e per un compenso di € 11.000,00, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, ai fini dello svolgimento dell'attività di "Informazione e comunicazione" - REVOCATO il 07/11/14;

- il contratto sottoscritto con il Sig. XXX, il 05/03/2014 - per il periodo dall'1/01/14 al 31/12/14, e per un compenso di € 21.500,00, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, ai fini dello svolgimento dell'attività di "Cura collaborazione con la Presidenza del Consiglio" – REVOCATO il 30/09/2014.

- il contratto sottoscritto con il Sig. XXX il 07/03/14 - per il periodo dall'1/02/2014 al

30/06/2014, e per un compenso di € 4.000,00, comprensivo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a carico del datore di lavoro, ai fini dello svolgimento dell'attività di "Verifica delle proposte normative in materia economico-finanziaria e Assistenza ai Consiglieri per la redazione di proposte migliorative ed emendamenti" - REVOCATO il 05/05/2014.

Infine, per tutti i contratti qui trasmessi, vogliasi far conoscere se i contraenti esterni, o alcuno di essi, siano legati da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto istituzionale sottoscrittore del contratto.

RISCONTRATE

nella fattispecie - per tutto quanto innanzi osservato, rilevato ed esposto - allo stato degli atti, la mancata conformità del rendiconto alle prescrizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n°213 (e relative disposizioni applicative), unitamente alla sussistenza delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle necessità di chiarimenti in premessa specificate, deve esserne trasmessa la "comunicazione" prevista dal comma 11 del predetto articolo al Presidente del Consiglio Regionale della Campania, per i successivi adempimenti, da parte del Gruppo consiliare in questione, il quale dovrà provvedere a corrispondere alle esigenze istruttorie ed a fornire i chiarimenti, nonché a regolarizzare il rendiconto di che trattasi, secondo quanto indicato in premessa;

RITENUTO

altresì, di assegnare, per i conseguenti adempimenti a carico del predetto Gruppo consiliare, il termine di gg. 30;

PER QUESTI MOTIVI

- Dispone la comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n°213, delle irregolarità, delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle richieste di chiarimenti, indicate nel presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessa-

to, all'uopo assegnando il termine di giorni trenta, restando, ad ogni buon fine, la documentazione, qui pervenuta, disponibile presso il Servizio di supporto di questa Sezione.

- Manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2015.

IL CONSIGLIERE RELATORE

f.to Cons. Tommaso Viciglione

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Cons. Dott. Silvano Di Salvo

Depositato in Segreteria in data 13 marzo 2015

Il Funzionario preposto

f.to Dott. Mauro Grimaldi